

VERBALE DI ACCORDO

Segret. Gen.	
Contratti e Contribuzio	
Imp. Fissi	
Costruzioni Navali	
Area Amm.	
Personale e Comunicaz	
C.E.D.	

Addi, 28/05/2004, alle ore 10.00, in Milano in una sala della Gestione Governativa Navigazione Laghi – Via Ariosto n. 21, si sono riuniti:

per la Gestione Governativa Navigazione Laghi i Sigg.: Dott. Oscar Calaprice, Avv. Alessandro Acquafredda

e

per le OO.SS. Regionali:

Sig. Ivan Panzica - FILT CGIL

Sig. Angelo Acquafresca - FIT CISL


Sig. Piero Pozzoli – UIL TRASPORTI

Premesso che:

per il personale che riveste le qualifiche sottoindicate:

- Responsabile Unità Amm.va Complessa – par. 250
 - Responsabile Unità Tecnica Complessa – par. 250
 - Capo Unità Organizzativa Amm.va – par. 230
 - Capo Unità Organizzativa Tecnica – par. 230
 - Professional Navigante – par. 230
- per l'espletamento delle funzioni loro affidate e del rapporto di collaborazione con la Dirigenza Aziendale, l'orario di lavoro, pur nel rispetto dell'orario contrattuale di settore, è caratterizzato dalla mancanza di una rigida predeterminazione e da un'ampia disponibilità essendo correlato all'impegno lavorativo necessario al raggiungimento di risultati previsti per le attività loro attribuite;
- per le motivazioni di cui al precedente alinea il personale in questione presta all'Azienda una particolare disponibilità, che si configura anche nell'accordare un'ampia reperibilità e quanto altro necessario al raggiungimento dei risultati suddetti;
- per effetto di quanto sopra le attività di lavoro di detto personale non possono svolgersi nel rispetto della mera osservanza degli orari contrattuali previsti, né per la durata della prestazione giornaliera né per gli orari in cui la stessa è data, e per la reperibilità e disponibilità, anche in ore extra lavoro

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo,



SI CONVIENE:

che a decorrere da 01/06/2004, e limitatamente all'arco di validità del presente accordo, al personale in questione verrà riconosciuta una "indennità di funzione" così fissata:

Indennità di funzione mensile:

- par. 250 € 1.300,00
- par. 230 € 900,00

Detta indennità sarà erogata per 14 mensilità e compensa qualsiasi tipo di prestazione oltre l'orario contrattuale di lavoro effettuata nell'arco di tempo tra le ore 05.00 e le ore 22.00 di tutti i giorni. La stessa indennità di funzione compensa inoltre qualsiasi tipo di reperibilità effettuata anche nel suddetto orario (05.00 – 22.00), tramite comunicazione telefonica.

Pertanto per quanto concordato con il presente accordo, il lavoratore dovrà certificare la sua presenza giornaliera tramite una sola attestazione in servizio.

Resta inteso che in caso di eventuali prestazioni effettuate motivatamente al di fuori dell'arco di tempo considerato (ore 05.00 – ore 22.00), o riposo domenicale, se preventivamente autorizzate per iscritto dal Dirigente responsabile, saranno liquidate in base alla prestazione effettuata, secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale. In tal caso, ovviamente, la durata della prestazione dovrà essere certificata.

Fermo restando l'art. 6 del D.M. 15/03/1993 in tema di nomina del sostituto del Direttore di Esercizio, al Responsabile Unità Amministrativa Complessa (par. 250) ed al Responsabile Unità Tecnica Complessa (par. 250), in caso di assenza del Direttore di Esercizio di riferimento per congedo, verrà erogato un compenso giornaliero di € 20.00 quale "indennità per competenze di gestione organizzativa".

La validità del presente accordo ha durata fino alla data del 31/12/2007, salvo verifica che potrà essere richiesta dalle parti alla data del 31/12/2005.

A partire dal 01/01/2006 tale indennità sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita famiglie operai – impiegati, relativo all'anno precedente.

Il suddetto accordo dopo la scadenza del 31/12/2007, sarà considerato tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta effettuata dalle parti entro 3 mesi dalla data di scadenza.

Tenuto altresì conto che:

- i precedenti accordi aziendali in materia di "indennità di funzione" regolavano detta indennità per i primi tre livelli e quindi anche per i terzi livelli aziendali non rivestenti la qualifica di "quadro" e precisamente: "Coordinatore di Ufficio Tecnico e Amministrativo", "Capo Unità Tecnica (ex 1°



Funzionario L. 30/78)";

- la Gestione con nota prot. 4089 del 03/07/2003 ha inteso disdire i suddetti accordi e pertanto sono stati disdettati di fatto anche quelli relativi al suddetto personale.

Atteso che:

- le OO.SS. ribadiscono che gli accordi riguardanti il suddetto personale dovranno per il futuro rientrare nell'ambito delle eventuali trattative condotte per tutto il personale considerato "non quadro".

Considerato che:

- a seguito della richiamata nota della Gestione prot. 4089 del 03/07/2003 al momento si è determinato un vuoto normativo per quanto attiene il trattamento economico/normativo del suddetto personale e che pertanto si rende necessario ripristinare la situazione quo ante.

Per tutto quanto premesso si concorda di sanare la situazione del suddetto personale ripristinando modalità e normative riferite ai precedenti accordi in materia e disdettati dalla Gestione, che prevedono il riconoscimento di un'"indennità di funzione" pari a n. 42 ore di straordinario.

Si precisa che tale indennità sarà calcolata sul valore di un'ora di straordinario a scatto medio alla data del 03/07/2003, data di disdetta dell'accordo, e sarà pertanto pari ad € 640,00.

Pertanto per il suddetto personale detta indennità sarà erogata per 14 mensilità e compensa qualsiasi tipo di prestazione oltre l'orario contrattuale di lavoro.

Resta inteso che in caso di eventuali prestazioni effettuate motivatamente sul riposo domenicale, se preventivamente autorizzate per iscritto dal dirigente responsabile, saranno liquidate in base alla prestazione effettuata, secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale. In tal caso ovviamente la durata della prestazione dovrà essere certificata.

Pertanto si precisa che il personale con parametro 205 dovrà garantire una particolare disponibilità, che si configura anche nell'accordare un'ampia reperibilità e quanto altro necessario al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Resta inteso che per quanto concordato con il presente accordo, il lavoratore dovrà certificare la sua presenza giornaliera tramite una sola attestazione in servizio.

Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni altra intesa precedentemente sottoscritta in materia di "indennità di funzione".

Il presente verbale diventerà valido solo dopo la ratifica da parte del Gestore Governativo.



Visto:

ti affiora effettuando fornire verifica su esponente
orientabile entro 31.XI. 2005

